

DEFIBRILLAZIONE PRECOCE: RIFERIMENTI NORMATIVI

“Istituzione del Servizio 118”

DPR 27/03/92

G.U. n. 76 del 31/3/92 – Serie Generale

Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza

"Utilizzo dei defibrillatori semiautomatici in ambiente extraospedaliero"

Legge 3 aprile 2001, n. 120

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2001

Art. 1

1. È consentito l'uso del defibrillatore semiautomatico in sede extraospedaliera anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare.

2. Le regioni e le province autonome disciplinano *il rilascio da parte delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere dell'autorizzazione all'utilizzo extraospedaliero dei defibrillatori* da parte del personale di cui al comma 1, nell'ambito del sistema di emergenza 118 competente per territorio o, laddove non ancora attivato, sotto la responsabilità dell'azienda unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera di competenza, sulla base dei criteri indicati dalle linee guida adottate dal Ministro della sanità, con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

Decreto Legge N.273 Del 30/12/2005

Articolo 39-vicies-quarter:

All'articolo 1 della legge 3 aprile 2001, n 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“2-bis. La formazione dei soggetti di cui al comma 1 può essere svolta anche dalle organizzazioni medico scientifiche senza scopo di lucro nonché *dagli enti operanti nel settore dell'emergenza sanitaria che abbiano un rilievo nazionale e che dispongano di una rete di formazione.*”